Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 2932 R. & /125.11.17/ 16.44.2017 Pos. Coll. e Coord. n. 8 1 6 NOV. 2017

Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

(rif. nota 9 agosto 2017, n. 41154)

OGGETTO: Richiesta parere su recupero somme anticipate dallo IACP di Siracusa per maggiori oneri scaturenti da contenziosi, ex art 3, comma 1, lett. e-bis, della L. R. n. 1/2012.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la richiesta avanzata dall'Istituto Autonomo case Popolari (IACP) di Siracusa di reintegro delle somme anticipate per far fronte alle spese di condanna discendenti da sentenze passate in giudicato, pronunciate a carico dello stesso Istituto, ivi indicate nei loro estremi. Essa troverebbe fondamento nell'art. 3, comma 1, lettera *e-bis*, della legge regionale 3 gennaio 2012, n.1, lettera aggiunta dall'art. 47, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.

Le somme di cui alle sentenze attengono a due diverse tipologie di interventi:

- a) <u>realizzazione di n. 124 alloggi</u> di edilizia residenziale pubblica in località "Pizzuta" del comune di Siracusa, finanziati con fondi di cui alla <u>legge regionale n. 15 del 1986</u>;
- **b)** <u>realizzazione di n. 192 alloggi</u> di edilizia residenziale pubblica in localita' "Mazzarrona" del comune di Siracusa, finanziati con fondi statali Gescal di cui alla <u>legge n. 60 del 1963</u>.



Dopo aver rappresentato la situazione scaturente dai giudizi instaurati per ciascuna tipologia di intervento, si chiede a questo Ufficio "se per il pagamento dei contenziosi con fondi diversificati si può far fronte con quanto sancito dall'art. 3 della l.r. n.1/2012, che nel merito stabilisce che i fondi ex Gescal sono riprogrammabili e possono essere utilizzati per far fronte alle esigenze inerenti le problematiche connesse alla Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".

Alla richiesta di parere sono allegati diversi atti, tra i quali alcune sentenze riguardanti i contenziosi in questione.

- 2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente. In un'ottica di fattiva collaborazione vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza di codesto Dipartimento.
- 3. Con riguardo alla realizzazione degli <u>alloggi di cui al punto a</u>) si osserva che il relativo finanziamento ha avuto un carattere regionale, in quanto proveniente dalla applicazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e, in particolare, del suo Titolo II, recante *Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti.* L'art. 14 della citata L.r. n. 15/1986 prevedeva, infatti, il finanziamento da parte dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di "... un programma triennale per la costruzione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori dipendenti".

Nella materia di edilizia convenzionata è intervenuta, poi, la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, il cui art. 3 disciplina, tra l'altro, interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata.

La suddetta norma regionale, di cui lo IACP di Siracusa chiede l'applicazione, al comma 1 stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono

MM

programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità..."

Nella fattispecie rileva, in particolare, <u>la lettera e-bis</u>, aggiunta al comma 1 dell'art. 3 in esame dall'art. 47 della L. R. n. 5/2014, che consente l'utilizzo delle risorse in argomento per i "maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi, correlati alla realizzazione di programmi costruttivi <u>dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata</u>".

Al riguardo giova chiarire che si parla di <u>edilizia sovvenzionata</u> quando gli <u>alloggi</u> sono <u>costruiti dagli enti pubblici preposti al settore edilizio</u> e, in particolare, dagli IACP (ora nel territorio nazionale Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica) e vengono destinati ai cittadini in precarie condizioni economiche. Gli alloggi "possono essere concessi sia in locazione, sia in proprietà, oltre che in forme contrattuali di natura ibrida, come la locazione con patto di futura vendita, attribuendosi agli assegnatari in locazione il diritto di riscattare in qualsiasi momento l'alloggio locato".

Si parla invece, di edilizia agevolata "quando gli alloggi vengono realizzati mediante interventi creditizi vantaggiosi, con contributo pubblico e la presenza determinante del privato nella fase attuativa. Le disposizioni legislative in materia prevedono, di norma, mutui garantiti da ipoteca sull'alloggio o sull'area e da garanzia sussidiaria pubblica, e un contributo pubblico per l'abbattimento degli interessi. L'edilizia agevolata si accompagna solitamente a divieti temporanei di alienazione degli alloggi; in caso decadono i vantaggi di natura finanziaria garantiti dalla pubblica amministrazione" (cfr. voce "Edilizia residenziale pubblica", in Enciclopedia Treccani, Roma).

Ciò posto, codesto Dipartimento sarà chiamato ad accertare se l'intervento finanziato con la citata legge regionale n. 15/1986 e relativo ai 124 alloggi, possa rientrare (essendo gli alloggi realizzati dallo stesso IACP) nell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, piuttosto che in quella agevolata, e, in caso affermativo, ritenere applicabile l'invocata lettera *e-bis*) del già citato art 3, comma 1, della L. R. n. 1/2012.

MIL

Con riguardo agli <u>alloggi di cui al punto b</u>), il relativo finanziamento trova fondamento nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, attraverso la gestione dei fondi da parte dell'ente GESCAL (Gestione Case per Lavoratori), come risulta dalla stessa nota 1° giugno 1970, n. 51746 del detto Ente, trasmessa dal richiedente Dipartimento.

¹ Cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sez. II, 27 giugno 1984, n. 1152, cit. in parere dell'U.L.L. n.26/2000.

La fattispecie di intervento rientra, quindi, in uno dei casi previsti dal più volte citato art 3, comma 1, della L. R. n. 1/2012, in quanto gli interventi fanno parte delle risorse dell'edilizia pubblica sovvenzionata c.d. "ex GESCAL".

Del resto, già nel parere 27 gennaio 2016, n. 3/2016, reso a codesto Dipartimento, questo Ufficio osservava come "... le somme giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, nei limiti della disposizione medesima, possano essere utilizzate (tra le ipotesi ivi previste) per il pagamento di somme derivanti da contenzioso connesso ad attività di edilizia pubblica sovvenzionata ...".

Ciò posto, codesto Dipartimento dovrebbe rispettare le seguenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della l.r. n.1/2012:

- accertamento della consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al primo comma;
- proposta di riparto all'Assessore regionale;
- decreto dell'Assessore regionale, previa delibera della Giunta regionale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente Ufficio.

* * * * *

A termini dell'art. 15 del Regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998 n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare della Presidenza R. S. dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonio Lazzara)

T. To LAZZAZA

STATE STATE OF THE STATE OF THE

L'AVVOCATO GENERALE (Avv. Maria Mattarella)